



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 30/12/2016 N. 123

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL CONSORZIO ASMEZ ED IL COMUNE DI ISCHIA

L'anno duemilasedici , addi trenta , del mese di dicembre , alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
FERRANDINO VINCENZO	VICE SINDACO	SI
AMBROSINO ROSA ANNA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
MIGLIACCIO PASQUALINO	ASSESSORE	SI
CRISCUOLO CARMEN	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione notificato in data 29/31 dicembre 2004, il Consorzio ASMEZ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Ischia, al fine di sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 65.039,60 oltre IVA;
- L'attore esponeva che il suddetto credito traeva origine dalla convenzione stipulata dalle parti in data 28 agosto 1996, con la quale il Consorzio si obbligava a svolgere in favore del Comune una serie di attività di formazione, supporto ed assistenza, tutte finalizzate, in sostanza, alla lotta all'evasione ed elusione fiscale e quindi al recupero delle somme dovute dai contribuenti; il Comune si obbligava a sua volta a destinare al progetto una somma pari al 25% dei maggiori importi realizzati;
- Tanto premesso, il Consorzio richiedeva il pagamento della somma di cui al precedente punto 1, così determinata in conformità a quanto disposto dalla citata convenzione, e per la quale era stata emessa la fattura n. 23/S del 10 luglio 1997.

- Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune convenuto, il quale chiedeva l'incardinamento ratione loci del procedimento innanzi alla Sezione Distaccata di Ischia e, nel merito, contestava sotto vari profili la quantificazione della somma dovuta operata dall'attore; tra l'altro il Comune eccepiva: che il calcolo operato dal Consorzio non era conforme agli accordi di cui alla citata convenzione; che l'effettiva somma recuperata tramite l'attività svolta dal Consorzio era diversa e minore rispetto a quella indicata in citazione dal Consorzio medesimo (tenuto conto anche degli avvisi di accertamento annullati e/o rettificati); che il compenso dovuto al Consorzio andava in ogni caso depurato dai costi derivanti dalle retribuzioni ai dipendenti comunali per incentivi e lavoro straordinario.
- Il giudizio veniva di conseguenza incardinato presso la Sezione Distaccata di Ischia (R.G. 95201/2005); espletata l'istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 7 ottobre 2015, all'esito della quale il Giudice emetteva la sentenza n. 12955/2015, depositata in pari data, con cui veniva accolta la domanda attrice, con condanna del Comune di Ischia al pagamento in favore del Consorzio ASMEZ di € 65.039,60 oltre IVA ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, liquidate in € 6.700,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
- Contro tale sentenza il Comune di Ischia ha proposto tempestivo appello con atto notificato in data 7 aprile 2016, chiedendo, in totale riforma della sopraindicata sentenza, il rigetto integrale della domanda proposta dal Consorzio ovvero, in via graduata, la riduzione della somma dovuta; il relativo giudizio, iscritto al n. R.G. 1793/2016, è attualmente pendente innanzi alla Sez. 3 bis della Corte di Appello di Napoli.
- All'udienza tenutasi innanzi alla Sezione 3 bis in data 22 settembre 2016, si costituiva ritualmente il Consorzio appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione; all'esito dell'udienza il fascicolo è stato rimesso al Presidente per eventuale assegnazione ad altra Sezione;
- Le parti, su conforme parere dei rispettivi legali incaricati, hanno ritenuto definire ogni controversia insorta o insorgente in ordine ai fatti di causa, procedendo alla definizione di tutti i rapporti, derivanti dalla predetta convenzione stipulata in data 28 agosto 1996, nei termini indicati nell'atto allegato;

RITENUTO interesse dell'Ente definire transattivamente la questione nei termini avanti indicati, atteso l'esito incerto del giudizio di appello ed il risparmio per l'Ente di €. 22.610,24 (€. 5.039,60 per sorta + €. 17.570,64 per interessi);

VISTO il parere favorevole dell'avv. Massimiliano Tagliatela reso con pec del 23.11.2016 acquisita al protocollo il 24.11.2016 al n. 33591;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/00;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:
 - 1) di approvare lo schema di transazione tra il Consorzio ASMEZ ed il Comune di Ischia, contenente tutte le condizioni, allegato alla presente sub A);
 - 2) dare atto che la spesa di €. 70.776,10 [€. 55.526,10 anno 2017 e €. 15.250,00 anno 2018] viene impegnata sul capitolo n. 1835 Titolo 01 Missione 01.11 del bilancio 2017 e pluriennale, giusto impegno n. 1000026 assunto dal Servizio Ragioneria attestante la copertura finanziaria della spesa.
 - 3) di autorizzare il Responsabile del SUAP e Tributi a sottoscrivere l'allegato atto di transazione.


- 4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Segretario Generale, al Consiglio Comunale per gli eventuali adempimenti di propria competenza ed alla Corte dei Conti per eventuali profili di responsabilità
- 5) Di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
- 6) Dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del T.U. 267/2000

Il Presidente

Ing. Giuseppe Ferrandino

Il Segretario Generale

dr. Giovanni Amodio




COMUNE DI ISCHIA PROVINCIA DI NAPOLI

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno _____, del mese di _____, tra:

1)

nella qualità di Responsabile del Servizio

del **Comune di**

Ischia, il quale agisce in nome e per conto del predetto Comune, domiciliato ai fini del presente atto nella Casa comunale in Ischia (NA) alla via lasolino n. 1, codice fiscale 00643280639, a ciò autorizzato con delibera di G.C. n. _____ del _____, assistito dall'avv. Massimiliano Tagliatela, con studio in Ischia (NA) alla Via delle Vigne n. 11;

2) il dott. Francesco Pinto, nato a Torre del Greco (NA) il 4 gennaio 1947, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te del **CONSORZIO ASMEZ**, con sede in Napoli alla Via G. Porzio – Is. G/1 scala D – Centro Direzionale, codice fiscale e P. IVA 06781060634, ove domicilia per la carica, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, assistito dagli avv.ti Camillo Padula e Marco De Falco, con studio in Napoli alla Via _____

PREMESSO CHE:

1. con atto di citazione notificato in data 29/31 dicembre 2004, il Consorzio ASMEZ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Ischia, al fine di sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 65.039,60

oltre IVA;

2. l'attore esponeva che il suddetto credito traeva origine dalla convenzione stipulata dalle parti in data 28 agosto 1996, con la quale il Consorzio si obbligava a svolgere in favore del Comune una serie di attività di formazione, supporto ed assistenza, tutte finalizzate, in sostanza, alla lotta all'evasione ed elusione fiscale e quindi al recupero delle somme dovute dai contribuenti; il Comune si obbligava a sua volta a destinare al progetto una somma pari al 25% dei maggiori importi realizzati;
3. tanto premesso, il Consorzio richiedeva il pagamento della somma di cui al precedente punto 1, così determinata in conformità a quanto disposto dalla citata convenzione, e per la quale era stata emessa la fattura n. 23/S del 10 luglio 1997.
4. Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune convenuto, il quale chiedeva l'incardinamento ratione loci del procedimento innanzi alla Sezione Distaccata di Ischia e, nel merito, contestava sotto vari profili la quantificazione della somma dovuta operata dall'attore; tra l'altro il Comune eccepiva: che il calcolo operato dal Consorzio non era conforme agli accordi di cui alla citata convenzione; che l'effettiva somma recuperata tramite l'attività svolta dal Consorzio era diversa e minore rispetto a quella indicata in citazione dal Consorzio medesimo (tenuto conto anche degli avvisi di accertamento annullati e/o rettificati); che il compenso dovuto al Consorzio andava in ogni caso depurato dai costi derivanti dalle retribuzioni ai dipendenti comunali per incentivi e lavoro straordinario.
5. Il giudizio veniva di conseguenza incardinato presso la Sezione Distaccata di Ischia (R.G. 95201/2005); espletata l'istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 7 ottobre 2015, all'esito della quale il Giudice emetteva la sentenza n. 12955/2015, depositata in pari data, con cui veniva accolta la domanda attrice,

con condanna del Comune di Ischia al pagamento in favore del Consorzio ASMEZ di € 65.039,60 oltre IVA ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, liquidate in € 6.700,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;

6. contro tale sentenza il Comune di Ischia ha proposto tempestivo appello con atto notificato in data 7 aprile 2016, chiedendo, in totale riforma della sopraindicata sentenza, il rigetto integrale della domanda proposta dal Consorzio ovvero, in via graduata, la riduzione della somma dovuta; il relativo giudizio, iscritto al n. R.G. 1793/2016, è attualmente pendente innanzi alla Sez. 3 bis della Corte di Appello di Napoli.
7. All'udienza tenutasi innanzi alla Sezione 3 bis in data 22 settembre 2016, si costituiva ritualmente il Consorzio appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione; all'esito dell'udienza il fascicolo è stato rimesso al Presidente per eventuale assegnazione ad altra Sezione;
8. le parti, su conforme parere dei rispettivi legali incaricati, hanno ritenuto definire ogni controversia insorta o insorgente in ordine ai fatti di causa, procedendo alla definizione di tutti i rapporti, derivanti dalla predetta convenzione stipulata in data 28 agosto 1996, nei termini di cui appresso.

VISTO il parere favorevole del Responsabile .

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come sopra rispettivamente rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – La premessa ha valore di patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - A saldo di ogni pretesa e/o diritto, dedotto e deducibile, derivante dai fatti di cui in premessa il Consorzio ASMEZ, come rappresentato, accetta di ricevere dal Comune di

Ischia l'importo onnicomprensivo e concordato transattivamente di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA come per legge ed oltre le spese legali per il giudizio di primo grado, come indicate al punto 5 della premessa nonché alle spese di registrazione della sentenza di primo grado n. 12955/15 emessa dal Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia. Di conseguenza il Consorzio ASMEZ provvederà ad emettere nota di accredito nei confronti del Comune di Ischia relativamente alla citata fattura n. 23/S del 1997.

Art. 3. Il Comune di Ischia si obbliga al pagamento delle somme sopraindicate, senza aggravio di interessi, con le seguenti modalità:

– € 25.000,00 oltre IVA come per legge saranno pagati entro e non oltre venti giorni dalla stipula del presente atto, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente n.

, tenuto presso la Banca

ed intestato al Consorzio ASMEZ;

– € 25.000,00 oltre IVA come per legge saranno pagati, con le modalità sopraindicate, in due rate di € 12.500,00 ciascuna, di cui la prima con scadenza al 30 settembre 2017, e la seconda con scadenza al 30 settembre 2018;

– le spese legali liquidate nella sentenza di primo grado, pari ad € 6.700,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, saranno pagate entro e non oltre venti giorni dalla stipula del presente atto, con le modalità sopraindicate e previa presentazione di fattura.

Art. 4 - Le parti convengono l'essenzialità dei termini di pagamento indicati all'articolo che precede. Laddove anche solo uno dei citati pagamenti non dovesse intervenire nei termini fissati, il presente accordo transattivo si intenderà integralmente risolto di diritto e di fatto, ed in particolare perderanno efficacia tutte le rinunce operate dalle parti con la presente scrittura, con facoltà, per il Consorzio ASMEZ, di porre in esecuzione la sentenza n. 12955 del 7 ottobre 2015.

Le somme eventualmente versate medio tempore dal Comune saranno in ogni caso trattenute dal Consorzio ed imputate quale acconto sul maggior importo risultante dalla citata sentenza.

Stante quanto sopra, il Comune di Ischia dichiara di rinunciare come in effetti, con la sottoscrizione del presente accordo, rinuncia, al giudizio di appello avverso la citata sentenza, iscritto al numero di Rg. 1793/2016 della Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Tale rinuncia viene accettata dal Consorzio Asmez e ratificata con la sottoscrizione del presente. Per effetto della conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di appello, la sentenza n. 12955/15 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia passerà in giudicato.

Art. 5 – Il Consorzio ASMEZ, come rappresentato, condizionatamente alla integrale osservanza da parte del Comune di Ischia dei tempi e dell'entità dei pagamenti come innanzi indicati rinuncia per il supero agli effetti della sentenza di primo grado ed a porre in esecuzione la stessa (ancorché divenuta giudicato) e ad ogni altro diritto e azione comunque connesso alla convenzione stipulata dalle parti in data 28 agosto 1996 ed al successivo accordo integrativo; mentre in caso di inadempienza, invece, la sentenza di primo grado riprenderà la sua piena efficacia per l'intera somma di cui è condanna .

All'esito dell'adempimento da parte del Comune, il Consorzio Asmez dichiara altresì di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Ischia per compensi, conguagli, interessi, spese di giudizio o a qualsiasi altro titolo, dedotto e/o deducibile, inerente le predette causali.

Art. 6 - I procuratori delle parti rispettivamente si obbligano ad attivarsi per le dichiarazioni di rinuncia agli atti ed accettazione innanzi alla Corte di Appello di Napoli, successivamente alla sottoscrizione della presente transazione, ai fini dell'estinzione del giudizio di appello; all'uopo le parti, ove necessario, conferiranno apposita procura speciale ai rispettivi difensori.

Le spese di giudizio per il grado di appello saranno integralmente compensate tra le parti, intendendosi espressamente derogare a quanto stabilito dall'art. 306 ultimo comma c.p.c.

Art. 7 – La presente transazione è atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n. del _____ e verrà registrata solo in caso di inadempienza, con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 8 – Sottoscrivono la presente transazione gli avv.ti Marco De Falco e Camillo Padula, difensori del Consorzio ASMEZ, e l'avv. Massimiliano Tagliatela, difensore del Comune di Ischia, per la rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ischia,

Comune di Ischia

Consorzio ASMEZ

IL RESPONSABILE

Il Presidente del C. d'A.

Avv. Massimiliano Tagliatela

Avv. Marco De Falco

.....

Avv. Camillo Padula

RELAZIONE ISTRUTTORIA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Li

Il Funzionario

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....
.....
.....

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell' Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....
.....
.....

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell' Area

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare € 70.116,10 Cap. 1835 Missione 01-11
Somma stanziata in bilancio € Titolo 1.....
Somme già impegnate € euro 55526,10 anno 2017
Somma disponibile € euro 15250,00 anno 2018

IMPEGNO N. 1000026 - pluriennale

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell' Area

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Bernasconi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

26 GEN, 2017
Il Responsabile

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio



CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 2637 del _____

26 GEN, 2017

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____
Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio